



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

N.300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma, 20 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada. Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI  
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI  
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>CESENA</u>

Si fa seguito alla circolare p.n. del 3 agosto u.s. con la quale si sono fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007.

In proposito, anche a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative disposizioni attuative, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative.

## **1. Sequestro preventivo in caso di accertamento dei reati di cui agli artt.116, 186 e 187 C.d.S.**

Il sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art.116 C.d.S.), guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S.) e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art.187 C.d.S.), ma solo quando nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p. per la sua applicazione.

Tale norma, infatti, stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Per i reati in argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato .

A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il sequestro preventivo di cui all'art 321 cpp non sia necessario quando:

- a) il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori;
- b) pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.

In definitiva, per i reati di cui agli artt 116, 186 e 187 C.d.S., il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.

Resta inteso che, quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione l'art 213, comma 2 sexies, C.d.S che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## **2. Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità**

Sciogliendo la riserva di cui al punto 4.3 della circolare p.n. del 3 agosto u.s., si comunica che è stato sottoscritto il Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146, comma 6-bis, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le postazioni di controllo della velocità. Il provvedimento, di cui si allega copia (all 1), è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In proposito, nel rinviare al provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale precisando che:

- a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art.79, comma 3, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito;
- b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;

- b) le caratteristiche costruttive dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.

### **3. Applicazione dell'art. 179, commi 2-bis e 3, in caso di accertamento di velocità superiore a quella di regolazione del limitatore**

La sanzione pecuniaria da applicare nei casi richiamati dall'art. 142, comma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli commerciali dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal primo periodo del comma 2-bis dell'art. 179 C.d.S. (cioè da euro 829,00 a euro 3.315,00).

Infatti, la possibilità di applicare la sanzione in misura doppia, prevista dal secondo periodo dell'art. 179 C.d.S., compresa la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel successivo comma 9, II periodo, del medesimo articolo, è limitata al caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso un'officina autorizzata, che il dispositivo di limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici per la sua alterazione o manomissione.

In sostanza, occorre distinguere tra le sanzioni previste dall'art. 179 comma 2 bis e comma 3 applicate rispettivamente al conducente ed al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone, quale conseguenza immediata dell'accertamento dell'eccesso di velocità e le sanzioni previste dallo stesso art. 179 quali conseguenze di accertamenti tecnici specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione effettiva del limitatore di velocità. Nel primo caso si applicano le sole sanzioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

pecuniarie delle disposizioni richiamate; nel secondo caso, invece, trovano applicazione anche le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente contemplate dal comma 9 dell'art 179 C.d.S

\*\*\*

Si comunica, infine, che, per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato predisposto l'allegato (all. 2) documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del DL 117/2007 che è disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato (indirizzo [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
L. Rosini

B

O.S.



## *Il Ministro dei Trasporti*

di concerto con

## *Il Ministro dell'Interno*

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli artt. 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico

della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

#### Art. 2

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.


2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'articolo 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di "fine".

#### Art. 3

1. Le disposizioni degli artt.1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Italiana.

Il Ministro dell'Interno



Il Ministro dei Trasporti